



Università
degli Studi di
Messina

Avviso di selezione per l'iscrizione ai Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria, di I e di II grado, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164. Anno Accademico 2025/2026.

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTA la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'autonomia universitaria;

VISTA la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone disabili" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTA la legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art.44 del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, che reca disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno didattico, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2011,

come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;

VISTO il decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre 2023, n. 255 – adottato di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca – con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59 prefato;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n.75, “Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’art.6 del decreto legge n.71 prefato, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106”, e in particolare l’art.2, rubricato “Requisiti per l’attivazione dei percorsi di formazione”;

VISTO il decreto interministeriale del 16 febbraio 2026, n. 26, “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, e al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77, relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164”;

VISTO in particolare, l’all. B del succitato decreto n. 26, ove viene individuato il fabbisogno corrispondente al numero di docenti che, negli otto anni precedenti all’attivazione dei Percorsi di cui all’art.6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione;

VISTO il decreto rettorale rep. n. 592/2026, prot. n. 31439 del 5 marzo 2026, con il quale è stato autorizzato l’inserimento in banca dati RAD-SUA, per l’A.A. 2025/2026, dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, nel rispetto delle scadenze previste dalla nota ministeriale del 23 febbraio 2026, n. 45541;

VISTO il decreto interministeriale del 9 marzo 2026, n. 41, recante disposizioni in materia di completamento dei Percorsi di specializzazione sul sostegno, finalizzato a consentire ai partecipanti ai percorsi formativi *de quibus* il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, anche in un periodo non inferiore a tre mesi, e in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, entro il 30 giugno

2026, termine previsto dall'ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026, n.27;

VISTO il decreto dipartimentale MIM del 12 marzo 2026, n. 403, con il quale è stato autorizzato, per l'anno accademico 2025/2026, l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e di II grado ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e sono stati ripartiti i posti agli Atenei;

VISTA la deliberazione adottata dal CdA dell'Università degli Studi di Messina, rep. n. 298, prot. n. 92496 del 27 giugno 2025, "Formazione Insegnanti: determinazioni relative agli aspetti amministrativi correlati ai Percorsi avviati";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU n. 679/2016;

VISTO il Codice dei comportamenti nella Comunità universitaria ispirati ad etica pubblica;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo;

D E C R E T A

Articolo 1

Posti disponibili e selezione per l'ammissione ai percorsi

1. In attuazione del decreto dipartimentale M.I.M. del 12 marzo 2026, n. 403, per l'anno accademico **2025/2026**, è indetta la selezione per l'accesso al II ciclo dei Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, di I e di II grado**, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e ss.mm.ii.
2. Il **numero dei posti disponibili** per ciascun percorso di formazione, corrispondente ad un ordine e grado di scuola, come definito dalla tabella riassuntiva dell'offerta formativa, allegato al decreto dipartimentale n. 403 prefato, è il seguente:

	Ordine e Grado di scuola	Posti
I	Scuola dell'Infanzia	51
II	Scuola Primaria	116

III	Scuola Secondaria di I grado	54
IV	Scuola Secondaria di II grado	32
Totale		253

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla selezione coloro che, entro il termine ultimo di sottoposizione della domanda di pre-iscrizione, fissato alle ore 10:00 del 30 marzo 2026, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - **aver svolto negli otto anni precedenti** all'attivazione dei Percorsi di cui all'art.6, co.2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, **nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025**, un **servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici***, **anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione**;
*Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
 - essere in possesso dei requisiti di accesso ai percorsi di sostegno, nello stesso ordine e grado di scuola per il quale si richiede l'ammissione.
2. I titoli di accesso vengono autocertificati, tramite la procedura *online*, al momento della pre-iscrizione al percorso.
3. **Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva.** La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall'Università degli Studi di Messina ai sensi delle leggi vigenti anche in momenti successivi.
4. L'Ateneo può adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.
5. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 3

Procedura di iscrizione alla selezione e termini di scadenza

1. La pre-iscrizione ai Percorsi di sostegno *online* può avvenire esclusivamente attraverso la procedura all'uopo predisposta, i cui passaggi fondamentali sono descritti nella pagina web dedicata, www.unime.it/formazione-insegnanti/sostegno.
2. **I candidati potranno pre-isciversi**, per l'ordine e grado di scuola per il quale hanno i requisiti di ammissione, come descritti all'articolo 2 del presente Avviso, **a partire dalle ore 10:00 del 24 marzo 2026 e fino alle ore 10:00 del 30 marzo 2026**, pagando entro il termine indicato la tassa pari ad **€ 30,00** (euro trenta//00) ed utilizzando **esclusivamente** la modalità di pagamento **"PagoPA"**. Tale contributo non è rimborsabile.
3. Verificate le autocertificazioni, si procederà all'immatricolazione, da perfezionarsi con il pagamento della **tassa di iscrizione, pari ad € 1.316,00** (euro milletrecentosedici//00), comprensivi di imposta di bollo, osservando le indicazioni che saranno pubblicate sulla pagina

web d'Ateneo, all'indirizzo <https://www.unime.it/formazione-insegnanti>, a partire dal 2 aprile 2026. Tale contributo non è rimborsabile.

4. **In caso di eccedenza di iscrizioni** rispetto al numero dei posti disponibili, saranno stilate distinte graduatorie per grado di istruzione, **assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nell'ottennio di riferimento. A parità di posizione prevarrà il docente anagraficamente più giovane.**
5. Se le richieste di iscrizione ai Percorsi attivati non potranno essere soddisfatte secondo le previsioni del precedente comma, le eccedenze di pre-iscrizioni saranno trattate con priorità rispetto alle nuove iscrizioni, in occasione di un successivo ciclo dei Percorsi di formazione *online*, senza nuova e ulteriore graduazione di punteggio.
6. Le strutture amministrative non sono tenute a confermare la ricezione e/o la validità della documentazione sottoposta.
7. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle indicate o pervenute oltre il termine fissato.
8. Ai sensi della Legge n.33/2022 e dell'art.3 del D.M. n.930/2022, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio, oltre ai Percorsi di cui al presente avviso, esclusivamente qualora l'ulteriore corso di studio non presenti obblighi di frequenza. All'atto dell'iscrizione al Percorso prescelto, i docenti devono dichiarare l'eventuale contemporanea iscrizione ad altro corso di studio.
9. È possibile rivolgersi agli operatori del *Welcome Point*, indirizzo e-mail welcomepoint@unime.it, per ricevere supporto durante l'immatricolazione. Per i giorni e gli orari di apertura consultare il link <https://www.unime.it/didattica/servizi-e-agevolazioni/welcome-point>
10. Completata la procedura di pre-iscrizione ai Percorsi, ad ogni singolo candidato sarà assegnato un codice identificativo (prematricola); tale codice rappresenta un dato necessario per individuare l'eventuale ammissione. Nell'area privata è comunque presente il riepilogo dei concorsi ai quali si risulta iscritti con relativo codice prematricola.

Articolo 4

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni valutatrici dei requisiti di ammissione, per ogni percorso di formazione *online*, sono nominate con decreto rettorale.

Articolo 5

Obblighi del candidato

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti ai fini delle procedure di iscrizione ai percorsi e sono tenuti a verificare l'esattezza di quanto dichiarato.

Articolo 6

Graduatorie degli ammessi ai percorsi e modalità di iscrizione

1. Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web www.unime.it/formazione-insegnanti/sostegno.

Articolo 7

Percorso formativo

1. Come previsto dall'art.2, comma 2, del decreto dipartimentale MIM del 12 marzo 2026, n. 403, **i corsi di specializzazione di cui al presente Avviso, saranno attivati per un numero di corsisti non inferiore a 50, fatta eccezione per la scuola secondaria di II grado, per cui sono stati assegnati 32 posti.**
2. L'inizio delle attività didattiche ed il calendario delle lezioni saranno pubblicati sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web dedicata al sostegno, www.unime.it/formazione-insegnanti/sostegno.
3. **Le attività si svolgeranno online, in orario pomeridiano e avranno durata non inferiore a tre mesi.** Esse si concluderanno in tempo utile per consentire lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, **entro il 30 giugno 2026**, come previsto dall'ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026, n.27.
4. I percorsi si articoleranno in attività formative obbligatorie relative agli **insegnamenti** e ai **laboratori**, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniranno ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intenderanno assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgeranno in modalità *online*, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori saranno svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. **Le assenze saranno consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.** Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
7. Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio **si terranno esami in presenza** con valutazione in trentesimi. **Gli esami si intenderanno superati con voto non inferiore a 18/30.**
8. **I percorsi si concluderanno con l'esame finale.** Esso consisterà in un **colloquio, da svolgersi in presenza**, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
9. La commissione d'esame sarà composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiederà, da due docenti che avranno svolto attività nel corso, nonché da un componente

esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

10. **L'esame finale si intenderà superato** da parte dei corsisti che conseguiranno una valutazione **non inferiore a 18/30**.
11. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, sarà data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni riportate negli insegnamenti e nei laboratori e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato verrà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
12. Superato l'esame finale, **sarà rilasciato il titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**. La valutazione complessiva finale sarà ivi riportata.

Articolo 8

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, sopra citato, funzionario responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando è il dott. Letterio Di Stefano, responsabile dell'U. Op. "Formazione in Entrata" dell'U.Org. "Formazione Insegnanti", e-mail: lillo.distefano@unime.it.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza all'articolo 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 (più avanti RGPD), l'Università degli Studi di Messina, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali conferiti tramite questa procedura concorsuale con modalità informatiche e cartacee, nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per la finalità istituzionale di gestione e svolgimento della stessa. Il mancato o parziale conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione concorsuale.
2. I dati personali saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di conservazione amministrativa, soggetti a comunicazione e/o diffusione nel rispetto delle previsioni normative per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali").
3. Non saranno effettuati trattamenti di profilazione né di comunicazione dei dati raccolti in paesi terzi o organizzazioni internazionali.
4. Il candidato, nella qualità di soggetto interessato, può esercitare i diritti di cui al Capo III del RGPD (artt. 15 e ss.) e chiedere all'Ateneo l'accesso ai dati personali e la loro rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, può opporsi al trattamento oppure proporre reclamo all'Autorità Italiana per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy).
5. L'Informativa estesa è disponibile sul portale di Ateneo.

Articolo 10

Norme Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni normative citate in premessa.
2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* alla normativa citata, il Ministero rinvia ad appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale www.mim.gov.it
3. L'uso del genere maschile riferito allo *status* è riconducibile esclusivamente ad esigenze di semplicità del testo. La forma è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, a tutte le persone interessate alle procedure di ammissione.

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

(firmato digitalmente)